

STATUTO

RAGGIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIA GALILEI 5

Numero REA: MS - 119002

Codice fiscale: 01172260455

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

della

"RAGGIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) - E' costituita una società cooperativa di solidarietà sociale denominata **"RAGGIO VERDE COOPERATIVA SOCIALE"**.

Art. 2) - La Società ha sede a Massa.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero, e di trasferire l'indirizzo della sede sociale purché nell'ambito dello stesso comune.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) - La società ha durata fino al 31 dicembre 2030.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art. 4) - La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ed in rapporto ad essi agisce. Detti principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche; la Cooperativa, nell'interesse dei soci e della collettività, coopera attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dall'art.1 lettera b della Legge 8 Novembre 1991, n. 381.

Gli scopi di cui al precedente comma saranno perseguiti attraverso attività produttive principalmente nel settore dell'igiene del territorio, nei quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate così come individuate dall'art. 4 della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, e successive modificazione ed integrazioni.

In relazione a ciò la Cooperativa si propone di:

- svolgere attività di pulizie civili ed industriali;
- svolgere attività di manutenzione edili, elettriche ed idrauliche;
- svolgere servizi connessi all'attività di raccolta, spazzamento, trasporto, cernita trattamento di rifiuti di ogni genere;
- svolgere servizi di igiene urbana ed ambientale che siano collegati o connessi alla gestione di problematiche di salvaguardia igienico-ambientale di luoghi pubblici e/o privati quali opere di bonifica, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni e pulizie in genere;
- svolgere servizi tecnici relativi alla manutenzione di strade, arenili, cimiteri, parcheggi, monumenti ed arredi

pubblici in genere;

- assumere appalti ed incarichi, pubblici o privati, per l'esecuzione di altri servizi in materia:
- di trasporti scolastici anche con mezzi propri;
- di affissioni e pubblicità;
- di segnaletica e cartellonistica stradale;
- di impianti semaforici e sicurezza stradale;
- di monitoraggio ambientale;
- di analisi di laboratorio;
- organizzare e/o gestire centri ricreativi turistici e sportivi svolgendo anche tutte le attività ad essi direttamente o indirettamente connesse;
- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi di pedagogia, psicologia, sociologia, economia domestica allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi;
- progettazione, organizzazione e gestione di eventi culturali, ricreativi, sportivi e spettacolari in genere: organizzazione di convegni, mostre, eventi di aggregazione sociale in genere, nelle loro più complete formulazioni, nonché la fornitura o gestione di servizi ausiliari;
- realizzazione e gestione di corsi di formazione, di cultura generale e tecnica quali corsi di informatica, di lingue, di avviamento a nuove professioni, di musica, di danza, ballo e comunque qualsiasi attività corsuale finalizzata all'apprendimento di una disciplina, arte o mestiere;
- progettazione e manutenzione di aree verdi, parchi pubblici e privati e oasi naturalistiche, ripristino ambientale, manutenzione stradale, coltivazioni, raccolta e trasformazione di prodotti agricoli, silvani, etc.;
- attività di trasporto di beni anche per conto di terzi, imbiancatura e verniciatura di immobili, riparazione e manutenzione di immobili, impianti e macchine, costruzione e realizzazione di immobili completi dei relativi impianti di ogni genere;
- attività di recupero e di restauro di beni mobili e immobili, ivi compresi materiali bibliografici ed oggetti d'arte, rilegatura libri, fotografie, scritturazioni a macchina e lavori di copisteria in genere.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata a integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella degli altri enti cooperativi promuovendo e aderendo a consorzi

e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III: SOCI

Art. 5) - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Non costituisce motivo di esclusione l'aver riportato condanne penali.

Possono essere soci:

a) Soci Cooperatori:

coloro che concorrono alla realizzazione dei fini statutarî. La disciplina del rapporto di lavoro è regolata dal "Regolamento Interno" della Cooperativa, approvato dall'Assemblea generale. Gli appartenenti alle categorie svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

b) Soci Volontari:

coloro che, con libero atto di volontà, mettono a disposizione della Cooperativa le loro competenze professionali, le loro capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, rinunciando ad ogni forma di compenso. Questi saranno iscritti in apposito Libro della Cooperativa. Ai soci volontari verrà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività a favore della Cooperativa sulla base di parametri che la Cooperativa stabilisce per la totalità dei soci. I rimborsi spese devono essere effettuati previa autorizzazione dell'organo amministrativo. La Cooperativa stipulerà apposita polizza antinfortunistica a favore dei soci volontari per danni arrecati ai terzi o subiti nello svolgimento dell'attività a favore della Cooperativa. Ai soci volontari verranno applicate le norme di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

c) Soci Sovventori secondo la previsione dell'art.4 della L.59/92. Ad essi è riservata l'espressione di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6) - Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;

b) l'indicazione della sua effettiva capacità di lavoro

(non richiesto per i soci volontari);

c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

d) l'entità della quota che si intende sottoscrivere, minimo Euro 50 (cinquanta) per socio.

Per i soci volontari, da iscriversi in apposito registro:

-l'attività lavorativa svolta;

-una dichiarazione che indichi gli impegni assunti e l'esplícita rinuncia alla remunerazione;

-il monte orario settimanale o mensile o annuale che intende svolgere in attività di volontariato per la Cooperativa.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo 6 (sei) delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8 (otto).

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Art. 7) - I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'Impresa sociale.

L'ammissione del socio da parte del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base delle necessità operative della Cooperativa stessa e, pertanto, il nuovo socio sarà ammesso ove sia in grado di adempiere e soddisfare specificatamente alle necessità medesime della Cooperativa. Tutto ciò comporta che ove in un periodo di inserimento di tre mesi il Consiglio di Amministrazione ritenga non sussistenti i requisiti attitudinali che ne hanno giustificato l'ammissione, possa insindacabilmente deliberarne l'esclusione. E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente. E' comunque necessario l'assenso del Consiglio di Amministrazione per prestare anche occasionalmente la propria opera la propria opera a favore di terzi esercenti Imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Coope-

rativa.

Art. 8) - I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa. Con delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere ammessi quali soci onorari anche persone non socie, per particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

TITOLO IV: RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9) - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione, nonché per causa di morte.

Art. 10) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 11) - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'Impresa sociale. Quando ricorrono particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha la facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dall'annotazione nel Libro dei soci.

Art. 12) - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti che non consen-

tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che

ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;

e) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

h) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

i) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Articolo 16 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso, saranno devolute con delibera del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

Art. 13) - Le decisioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14) - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 15, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro 60 (sessanta giorni) dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Art. 15) - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il re-

cesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 codice civile: il diritto alla liquidazione matura allo scadere di 180 (centottanta) giorni successivi alla approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione eventualmente spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido ed esigibile nei confronti del socio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Art. 16) - In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea.

Art. 17) - Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dal regolamento interno della Cooperativa.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

Art. 18) - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà;

DECISIONI DEI SOCI

Art. 19) - L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ad annotato nel libro soci ed in tal caso il presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e siano intervenuti o informati tutti gli amministratori nonché i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 20) - Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque

sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e conservata negli atti della società.

Art. 21) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico; in mancanza è presieduta dalla persona scelta dall'assemblea seduta stante.

Art. 22) - L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci che hanno diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 codice civile, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, per le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione, per lo scioglimento anticipato, la nomina e la revoca dei liquidatori o del liquidatore e per la revoca dello stato di liquidazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 23) - La società è amministrata, a scelta dell'assemblea che li elegge, da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri. Gli amministratori, scelti tra i soci, durano in carica a tempo determinato o indeterminato e sono rieleggibili.

Art. 24) - Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente, salvo che siano stati scelti dall'assemblea all'atto della nomina. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia, ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri.

La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a tutti i consiglieri ed ai sindaci effettivi, se nominati.

Art. 25) - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 26) - Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso stabilito dall'assemblea dei soci, al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27) - L'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e può quindi compiere tutti gli atti per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclu-

si solamente quegli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Art. 28) - Il consiglio di amministrazione, determinando il contenuto i limiti le eventuali modalità di esercizio della delega e, se del caso, il particolare compenso, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, e conferire delega ad uno o più dei suoi membri per il compimento di singoli atti. Non possono formare oggetto di delega la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, e le altre materie previste dall'art. 2381 codice civile.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico possono, inoltre, nominare direttori, institori, procuratori o mandatari per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 29) - All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure a ciascuno degli amministratori delegati, se nominati, spetta la firma sociale libera e la rappresentanza della società sia fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedere ad istanze giudiziarie o amministrative.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 31) - Il collegio sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dalla legge.

Qualora nominato il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, ed esercita anche il controllo contabile.

TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE - BILANCIO

Art. 32) - Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore all'ammontare stabilito dalla legge. Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altra riserva prevista per legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art. 33) - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 34) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenuta al bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, segnalate ai soci dagli amministratori, lo richiedano.

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, devono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 codice civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2545-sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

TIOLO VII: REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 35) - Ai sensi dell'art. 2514 codice civile, la società:

- non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- non può remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

inoltre, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

RISTORNI

Art. 36) - L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 codice civile.

La distribuzione dei ristori potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante l'integrazione dei compen-

si oppure mediante l'aumento proporzionale delle quote dei soci.

REGOLAMENTI INTERNI

Art. 37) - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, i rapporti tra la società ed i soci, i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, sono disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dai soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dello statuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 38) - Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la società o i suoi organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Art. 39) - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e sulla cooperativa sociale e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

FIRMATI: ALESSIO BERTONERI - ANNA MARIOTTONI - MARIA FRANCESCA CERUTTI - Notaio DARIO DALLE LUCHE